DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1981

sull'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo in conformità del titolo II della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/634/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che il governo del Lussemburgo ha comunicato le seguenti disposizioni legislative :

— decreto ministeriale dell'11 maggio 1977 relativo alla concessione di un'indennità compensativa agli imprenditori agricoli nel 1977,

— decreto ministeriale del 3 novembre 1978 relativo alla concessione di un'indennità compensativa agli imprenditori agricoli nel 1978 ;

considerando che, a norma dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide se, sotto il profilo della conformità delle comunicate disposizioni alla direttiva 75/268/CEE ed in considerazione delle finalità della medesima e del necessario vincolo fra le diverse misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che i citati decreti ministeriali dell'11 maggio 1977 e del 3 novembre 1978, che prevedono per il 1977 e il 1978 la concessione di un'indennità compensativa ai sensi del titolo II della direttiva 75/268/CEE, rispondono, tenuto conto delle misure adottate per il 1976 e per il 1979, che formano oggetto delle decisioni della Commissione 76/698/CEE [2] e 79/538/CEE [3], alle finalità e alle condizioni di cui al titolo II della predetta direttiva ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I decreti ministeriali dell'11 maggio 1977 e del 3 novembre 1978 comunicati dal governo del Lussemburgo e relativi alla concessione di un'indennità compensativa agli imprenditori agricoli rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

[1] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 236 del 27. 8. 1976, pag. 32.
[3] GU n. L 143 del 12. 6. 1979, pag. 15.